



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

Aut. n. 72 /2025

AREA MOBILITA' SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE RETE STRADALE

Determinazione N. 121 / 2025

Responsabile del procedimento: NORDIO FRANCESCA

Oggetto: ORDINANZA DI RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA STRADALE LUNGO LA SP 40 "FAVARO - QUARTO D'ALTINO" IN VIA E. MATTEI DI FRONTE AL PARCHEGGIO DEL CENTRO COMMERCIALE, NEL COMUNE DI MARCON. DURATA: DALLE ORE 8:00 DEL 12/03/2025 ALLE ORE 17:00 DEL 20/05/2025.

Il dirigente

Premesso che:

- i l'articolo 23, comma 1-ter, introdotto dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 90, ha stabilito che la Città metropolitana di Venezia subentra alla Provincia omonima, con gli effetti successivi di cui all'art. 1, comma 16, della legge 7 aprile 2014, n. 56, dalla data di insediamento del Consiglio metropolitano, avvenuta il 31 agosto 2015;
- ii l'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56:
 - al comma 16, stabilisce che le città metropolitane, subentrando alle province omonime, ne esercitano le funzioni;
 - al comma 10 prescrive che lo statuto metropolitano, nel rispetto delle norme della stessa legge 7 aprile 2014, n. 56, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente, ivi comprese le attribuzioni degli organi nonché le articolazioni delle loro competenze;
 - al comma 50 dispone, tra l'altro, che alle città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico (d. lgs 18 agosto 2000, n. 267);

visti:

- i lo Statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della Conferenza metropolitana n. 1 del 20 gennaio 2016, in particolare l'art. 28 che disciplina le modalità di esercizio delle competenze dirigenziali;
- ii la macrostruttura dell'ente, con relative funzioni e dotazione organica, approvata con decreto del Sindaco metropolitano n. 90 del 29/12/2017, successivamente modificato con decreti n. 28 del 05/04/2018, n. 14 del 21/01/2019, n. 28 del 19/03/2019 e n. 34 del 16/06/2022 e n. 79 del 27/12/2023;
- iii l'art. 19, comma 1, lett. d, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", che attribuisce all'Ente la competenza in materia di viabilità e trasporti;
- iv il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", e, in particolare, l'articolo 107, che definisce le funzioni e le responsabilità della dirigenza;

- v il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato e modificato rispettivamente con decreti del Sindaco metropolitano n° 1 in data 03/01/2019 e n° 51 del 07/06/2019, in particolare l'art. 13, che definisce i compiti dei dirigenti;
- vi gli artt. 5 e 6 del D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 s.m.i., Nuovo Codice della Strada, il suo regolamento d'attuazione ed esecuzione, D.P.R. 495/92 del 16.12.1992 e s.m.i.;
- vii il decreto del Sindaco metropolitano n. 82 del 29/12/2023 di conferimento degli incarichi di direzione e coordinamento nell'ambito della nuova macrostruttura della Città metropolitana di Venezia, che non individua il dirigente per l'Area Mobilità, ma stabilisce che, in caso di assenza o impedimento temporaneo dei dirigenti le relative funzioni saranno espletate dai dirigenti sostituiti come da proprio decreto n. 53/2022 e, in caso di assenza anche di questi, dal Direttore Generale ing. Nicola Torricella;

Vista la richiesta della ditta Snam rete gas spa, acquisita con protocollo n. 13828 del 28/02/2025, intesa ad ottenere, lungo la SP 40 "Favaro – Quarto d'Altino" in via E. Mattei di fronte al parcheggio del centro commerciale, nel Comune di Marcon, l'emissione dell'ordinanza di restringimento della carreggiata stradale necessaria alla realizzazione di un nuovo tratto di metanodotto, come da elaborati allegati;

Vista l'ordinanza n. 4 del 30/01/2025 emessa dal Comune di Marcon e che si allega al presente provvedimento, di chiusura temporanea di un tratto di marciapiede che costeggia la SP 40 "Favaro – Quarto d'Altino" in via E. Mattei, che individua i percorsi pedonali alternativi al fine di garantire la sicurezza dei pedoni;

Considerato che per la realizzazione dei lavori è necessaria la parziale occupazione della sede stradale e pertanto non è possibile mantenere allo stato di fatto la circolazione viabile;

Ritenuto necessario, per esigenze di carattere tecnico nonché di incolumità pubblica, provvedere all'istituzione del restringimento della carreggiata;

ORDINA

- 1 il restringimento temporaneo della carreggiata stradale, lungo la SP 40 "Favaro – Quarto d'Altino" in via E. Mattei di fronte al parcheggio del centro commerciale, nel Comune di Marcon, con limitazione della velocità a 30 km/h;
- 2 la modifica alla viabilità avverrà dalle ore 8:00 del 12/03/2025 alle ore 17:00 del 20/05/2025, inclusi i fine settimana e giorni festivi;
- 3 i lavori del personale avverranno dalle ore 08:00 alle ore 17:00 nel periodo dal 12/03/2025 al 20/05/2025, escluse le domeniche e i giorni festivi;
- 4 durante i lavori, dovrà essere garantito un percorso pedonale alternativo opportunamente segnalato, delimitato e protetto;
- 5 alla ditta Snam rete gas spa di predisporre, a proprie spese e sotto la propria responsabilità, la relativa segnaletica stradale, secondo quanto stabilito dal Codice della Strada, dal Regolamento del Codice della Strada ed in ottemperanza alle disposizioni del Decreto 10 luglio 2002, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo" (Tavola 81 D.M. 10/07/2002 ivi allegata), nonché di eseguire i

lavori rispettando le seguenti prescrizioni:

- a dovrà essere posizionato in prossimità del cantiere il segnale temporaneo indicato nella Figura II 382 art. 30 del D. Lgs. 30 04.1992, n° 285 “Nuovo Codice della Strada”, almeno 48 ore prima dell’inizio lavori, dove dovranno essere riportate tutte le indicazioni inerenti la presente ordinanza;
 - b il restringimento della carreggiata viabile, deve avvenire senza precludere la normale circolazione veicolare che dovrà essere garantita su una corsia adeguata al passaggio anche dei mezzi pesanti, del trasporto pubblico e dei mezzi di soccorso (non meno di 2,80 m per corsia). La presente disposizione dovrà essere attuata con specifica segnaletica e posa di coni o delineatori flessibili regolamentari al fine di delimitare temporaneamente le corsie di marcia;
 - c dovrà essere prevista l’installazione di tutta la segnaletica di cantiere, in conformità agli schemi indicati nel Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 10 luglio 2002 "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";
 - d dovrà essere collocata idonea segnaletica verticale relativamente alla presenza dell'occupazione nella sede stradale, prevista dal D.l.vo n. 285 del 30/04/1992 e dal D.P.R. 495 del 16/12/1992;
 - e la segnaletica verticale esistente eventualmente in contrasto con quella relativa ai punti precedenti dovrà essere provvisoriamente oscurata per tutta la durata dei lavori;
 - f dovrà comunque essere preso ogni accorgimento, anche se non espressamente prescritto, rivolto alla sicurezza di tutti gli utenti della strada;
 - g a lavori ultimati, sarà effettuato un sopralluogo da parte dei Tecnici della Città metropolitana per verificare la corretta messa in pristino del tratto di strada interessato dai lavori e l'eventuale necessità di interventi di manutenzione integrativi;
- 6 che la presente ordinanza, perderà vigore con la conclusione dei lavori se questi saranno completati in anticipo rispetto al termine fissato;
- 7 che la presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante pubblicazione all’albo pretorio della Città metropolitana e del Comune di Marcon;
- 8 che gli agenti dei servizi di polizia stradale di cui all’art. 12 del D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 e ss.mm.ii. sono incaricati della vigilanza sul rispetto della presente ordinanza;
- 9 che sia fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito nella presente ordinanza;

Nel contempo avverte che:

- la Città metropolitana di Venezia è completamente esonerata da eventuali responsabilità civili e/o penali, per qualsiasi fatto o danno derivabile a chicchessia, in dipendenza dei lavori sopra citati;
- la Città metropolitana di Venezia si riserva di modificare il periodo di validità della presente ordinanza nel caso in cui si rilevassero problemi di traffico, previa comunicazione scritta;
- il referenti di cantiere, indicati nell’istanze della ditta proponente, sono:
 - geom. Damiano Vitiritti cell. 3465195301;
 - geom. Santo Lo Monaco cell. 3208706936;
- è ammesso ricorso entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento ai sensi del comma 3 dell’art. 37 del Codice della Strada, e con le formalità stabilite dall’art. 74 del D.P.R. 495/92 del

16.12.1992 (Regolamento di esecuzione);

- a norma dell'art. 3, comma 4, della L. 07.08.1990, n. 241 contro il presente provvedimento, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della Legge 1034/71 al T.A.R. del Veneto, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 1199/1971 nel termine di centoventi giorni dalla sua pubblicazione.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento.

IL DIRIGENTE
TORRICELLA NICOLA

atto firmato digitalmente